

# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»

del 17 giugno 2011

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni  
secondarie!» depositata il 18 dicembre 2007<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 2008<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 18 dicembre 2007 «Basta con la costruzione sfrenata di  
abitazioni secondarie!» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 75b<sup>4</sup> (nuovo)*                      Abitazioni secondarie

<sup>1</sup> La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della  
superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccede-  
re il 20 per cento.

<sup>2</sup> La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di  
abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 955

<sup>3</sup> FF 2008 7597

<sup>4</sup> L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione quale arti-  
colo 75a. Siccome nel frattempo l'articolo 75a (misurazione) è entrato in vigore il  
1° gennaio 2008, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulle abitazioni  
secondarie viene assegnato il numero 75b.

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 8<sup>5</sup> (nuovo)*

*8. Disposizione transitoria dell'art. 75b<sup>6</sup> (Abitazioni secondarie)*

<sup>1</sup> Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario.

<sup>2</sup> I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'articolo 75b e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli.

### **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum  
Il segretario: Philippe Schwab

<sup>5</sup> La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione.

<sup>6</sup> L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione quale articolo 75a. Siccome nel frattempo l'articolo 75a (misurazione) è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie viene assegnato il numero 75b.